

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1 – Norme generali

1. Per le dichiarazioni di morte e per il periodo di osservazione trovano applicazione le norme dell'ordinamento dello stato civile, del regolamento nazionale di polizia mortuaria, del codice penale, delle leggi regionali e statali in materia.

Art. 2 – Deposizione delle salme

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e segg. del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

3. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 3 – Caratteristiche delle casse

1. I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni ad inumazione, devono essere di legno.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o cappelle private a carattere perpetuo, i cadaveri devono essere chiusi in casse metalliche o di legno.

3. Per le caratteristiche dei feretri e delle casse da utilizzare si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 4 – Chiusura dei feretri

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente all'atto del seppellimento, a cura e controllo del personale incaricato sarà collocata una targa col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte.

3. Per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Art. 5 – Trasferimento di feretri in altre sedi

1. Può essere autorizzata su richiesta, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'esumazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il personale incaricato constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

2. Qualora il personale incaricato constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

3. Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale che dovrà essere depositato nell'ufficio comunale.

CAPO II TRASPORTI FUNEBRI

Art. 6 – Norme generali

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero avviene tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e della circolare Ministero Sanità n. 24 del 24/06/1994.

Art. 7 – Modalità di esecuzione

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione, la quale deve essere consegnata all'incaricato del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n.285/1990.
4. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dall'ufficiale dello stato civile secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. L'autorizzazione deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 8 – Trasporti funebri di competenza comunale

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati al deposito di osservazione e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire per eventuali manifestazioni di vita.

Art. 9 – Malattie infettivo-diffusive

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Dirigente del Servizio Igiene Pubblica non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 7 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Dirigente del Servizio Igiene Pubblica.
3. Se il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 10 – Cortei funebri

1. Il trasporto comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
2. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile.

Art. 11 – Trasporti per cremazioni

1. Il trasporto di un cadavere in un altro comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico provvedimento dell'ufficiale dello stato civile Comune ove è avvenuto il decesso.
2. Il solo trasporto delle ceneri da comune a comune è sottoposto a medesima autorizzazione.

Art. 12 – Trasporti da e per l'estero

1. Per il trasporto di salme all'estero o dall'estero fuori dei casi previsti dalla Convenzione internazionale di Berlino o da comune a comune, allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, si osservano le disposizioni previste dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportare in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantotto ore dal decesso. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.
4. Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1^o luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 13 – Trasporto di ceneri e resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco conforme alle normative, portante il nome e cognome del defunto.
2. Se le ossa e i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
3. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 14 – Trasporti su disposizione della Pubblica Autorità

1. In caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, su chiamata della Pubblica Autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia), si provvede al servizio di trasporto sino all'obitorio o al deposito di osservazione.
2. Il Comune, tramite imprese che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività, assicura e sostiene le spese connesse al servizio di recupero e trasporto presso l'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico, nonché in proprietà private qualora vi siano disposizioni dell'autorità giudiziaria in relazione alle particolari condizioni del decesso.
3. L'attivazione dell'intervento avviene su chiamata diretta delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria.

Art. 15 – Servizi a carico del Comune di Oriolo Romano

1. E' a carico del Comune il costo del trasporto funebre e dell'inumazione nel cimitero comunale o, in alternativa, della cremazione, delle salme di persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o in caso di disinteresse dei familiari.
2. L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione dell'ufficio servizi sociali da cui emerge la presenza di una delle condizioni indicate al comma precedente.
3. Nei casi dubbi, possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico-patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati.
4. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al primo comma, il Comune si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione del servizio funebre.
5. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche alle operazioni cimiteriali da eseguirsi in via ordinaria.

CAPO III INUMAZIONI

Art. 16 – Campi comuni

1. Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità. Sono vietate le interruzioni, i salti tra fila e fila e fra fossa e fossa.

3. L'inumazione delle salme avviene per lotti secondo righe crescenti per ciascun anno.
4. Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
5. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno m. 0,50 da ogni lato.
6. Soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
7. In relazione alla pratica religiosa del defunto è ammessa l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in lenzuolo di cotone, fermo restando l'obbligo di effettuare il trasporto in cassa chiusa.
8. Sulla tomba, anche se provvisoria, devono essere indicate le generalità del defunto e le date di nascita e di morte.

Art. 17 – Fiori e piante

1. Sulle tombe nei campi comuni si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.
2. Sono ammessi arbusti di altezza non superiore a cm 80.
3. E' obbligo dei parenti provvedere alla tenuta decorosa degli addobbi floreali e alla potatura delle piante, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria di quanto eretto o collocato sulla tomba.
4. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito dell'ufficio preposto. In caso di inadempienza, il Comune provvederà di autorità al taglio ed anche allo sradicamento.

Art. 18 – Ornamenti

1. Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di ornamenti o monumenti funebri.
2. I progetti grafici, unitamente alla specificazione dei materiali che si intende utilizzare, devono essere sottoposti all'autorizzazione del competente ufficio comunale.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo.
4. Non è permessa la posa di oggetti mobili o fissi che sporgano dalla lapide: se collocati e mantenuti nonostante l'invito alla rimozione, saranno rimossi d'ufficio a cura del personale cimiteriale e a spese del soggetto inadempiente.
5. L'area della fossa coperta da materiali impermeabili, non deve essere superiore ai 2/3 della superficie dell'area stessa.
6. E' vietata la posa di ghiaino o di altro materiale di piccola pezzatura al di fuori del perimetro della tomba opportunamente delimitato.

CAPO IV CONCESSIONI

Art. 19 – Tipologia

1. A richiesta dei privati o di enti, pubblici o privati, il comune concede l'uso di aree all'interno del cimitero per l'edificazione di tombe di famiglia.
2. Il comune ha inoltre la facoltà di destinare aree per l'inumazione e per le cappelle gentilizie e di costruire loculi, sarcofagi, colombari, celle ossario e celle cinerarie da concedere in uso ai privati.
3. Le concessioni cimiteriali non possono essere oggetto di trasferimento a nessun titolo tra privati.

Art. 20 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni per sepolture private possono consistere:

- a) nell'uso temporaneo, per anni cinquanta dalla data di decesso, di loculi e sarcofagi predisposti dal Comune;
- b) nell'uso temporaneo, per anni 50 dalla data di concessione, di aree destinate per l'inumazione;
- c) nell'uso temporaneo, per anni 99 dalla data di concessione, di aree destinate per le cappelle gentilizie;
- d) nell'uso temporaneo, per anni cinquanta dalla data di decesso o di utilizzo, di colombari, cellette ossari e cellette cinerarie, predisposti dal Comune per la conservazione di resti e ceneri;

Art. 21 – Canone di concessione

1. I concessionari sono tenuti al pagamento dei canoni di concessione nella misura stabilita ed aggiornata dalla Giunta Comunale, con apposita delibera in applicazione dei criteri fissati nel comma seguente.
2. Per la determinazione del canone di concessione di loculi e cellette ossario si stabiliscono i seguenti criteri generali:
 - a) per le sepolture di nuova concessione: costo medio delle ultime opere di uguale tipologia in costruzione nei cimiteri del territorio comunale; nel caso non siano in corso nuove opere, la tariffa verrà aggiornata ogni cinque anni sulla base degli indici ISTAT;
 - b) rinnovo della concessione di loculi o cellette ossario: 1/30 della tariffa in vigore al momento del rinnovo, moltiplicato per il numero di anni per i quali il rinnovo viene concesso.

Art. 22 - Modalità per ottenere una sepoltura

1. Chi intende ottenere in concessione una sepoltura di qualsiasi specie, deve presentare domanda al Comune fornendo le seguenti indicazioni:
 - a) la specie della sepoltura richiesta;
 - b) i dati anagrafici del richiedente;
 - c) nel caso di richiesta di loculo o celletta ossario i seguenti dati: i dati anagrafici del concessionario cui l'atto di sepoltura viene intestato, nonché i dati anagrafici di coloro che dovranno essere tumulati.
2. La domanda di concessione comporta automaticamente la sottomissione del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa.

Art. 23 – Atto di concessione

1. Il diritto di sepoltura consiste in una concessione amministrativa su di un bene a carattere demaniale, concessione che lascia, in ogni caso, integro il diritto di proprietà del Comune.
2. Il diritto di concessione è riservato ai residenti da almeno 18 mesi, ai nativi di Oriolo Romano, ai nati in un altro comune da genitori residenti, all'epoca della nascita, nel Comune di Oriolo Romano medesimo, nonché ai deceduti all'interno del territorio comunale. In caso di situazioni di ridotta disponibilità delle sepolture private individuate nell'art. 20, su giudizio insindacabile del Responsabile del Servizio, la concessione potrà essere rilasciata soltanto in caso di decesso di una delle categorie sovramenzionate.
3. La concessione del citato diritto è atto unilaterale dell'Amministrazione Comunale.
4. Ogni concessione di sepoltura distinta deve risultare da apposito atto, contenente tutte le clausole e particolari condizioni relative alla concessione medesima.
5. Con detta concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso dell'opera e dell'area da adibire a sepoltura, per la durata prevista dal precedente art. 20.
6. Tale diritto non è commerciale né alienabile. Il concessionario potrà, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione a favore del Comune.
7. La concessione può essere revocata, nel caso risultasse ancora libera, in caso di assoluta mancanza di sepolture private a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio. In tal caso l'Amministrazione provvede a indennizzare il concessionario, riservandogli inoltre diritto di preferenza non appena saranno disponibili sepolture private di una categoria equivalente. Resta inteso che in caso di revoca di concessioni confinanti orizzontalmente o verticalmente riguardanti il

medesimo nucleo familiare l'Amministrazione dovrà ristabilire non appena possibile lo status quo ante la revoca medesima.

Art. 24 – Deposito e tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo, non utilizzato, o in tomba di famiglia, previo pagamento dell'apposita tariffa.
2. Il deposito provvisorio in tomba di famiglia non è soggetto al pagamento di alcun canone concessorio ma soltanto alla corresponsione dei diritti cimiteriali.
3. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per salme di persone che si intende trasferire;
 - c) per assoluta indisponibilità di loculi destinati a tumulazione definitiva.
4. La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori e non può eccedere i 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un massimo di 24 mesi per motivate ragioni.
5. Il diritto cimiteriale di utilizzo è calcolato in semestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di semestre sono computate come semestre intero.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo comune a spese dei familiari.
7. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
8. Sulla lapide del loculo concesso provvisoriamente in uso, è consentito apporre soltanto epigrafi e fotografie in cartoncino.

Art. 25 – Manutenzioni

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.
2. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari per le parti da loro costruite od installate. Essa comprende ogni intervento ordinario, compresa la realizzazione del muro di tamponamento, e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenga di prescrivere in quanto valutate indispensabili ed opportune sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
3. La chiusura del tumulo mediante muro di tamponamento dovrà essere effettuata tempestivamente, dopo ogni tumulazione, con mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna, così come stabilito dal comma 8 dell'art. 76 del DPR 285/90.
4. In caso di mancata realizzazione di interventi di manutenzione necessari per la conservazione ed il decoro delle sepolture private, anche dopo l'invio di apposita diffida, il Comune provvederà agli interventi necessari con addebito delle spese sostenute ai concessionari e/o agli eventuali aventi causa, o nel caso dell'impossibilità di reperire i concessionari, provvederà alla revoca della concessione medesima.

Art. 26 – Tumulazione in loculi

1. L'assegnazione avviene o per bando pubblico emanato dal Responsabile del Servizio competente o per ordine progressivo delle sepolture individuali disponibili, da sinistra verso destra senza soluzione di continuità e rilasciate a domanda esclusivamente al momento della tumulazione della salma.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Cassette di resti ed urne cinerarie possono essere collocate insieme ad un feretro, nel medesimo loculo, se i resti da collocare appartengono al coniuge, all'ascendente, al discendente, al fratello, al convivente o a familiari come indicati nell'art. 433 del codice Civile, del defunto tumulato, previo

pagamento dell'apposito diritto per l'operazione di apertura del tumulo. In tal caso resta ferma la scadenza originaria del tumulo.

4. Alla scadenza del periodo di concessione il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione.

5. In caso di rinuncia ad una sepoltura per trasferimento della salma, il loculo lasciato libero ritorna nella piena disponibilità del Comune. In tal caso al concessionario spetta un rimborso proporzionale alla durata residua.

Art. 27 – Tumulazione di resti e ceneri nelle cellette

1. Le concessioni vengono assegnate in ordine progressivo delle sepolture disponibili, da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso, senza soluzione di continuità, e rilasciate a domanda esclusivamente al momento della tumulazione di resti mortali e ceneri.

2. E' ammesso l'avvicinamento di resti o ceneri in un solo colombario, già occupato, o la traslazione di resti o ceneri in un colombario dato in assegno purchè si tratti di resti o ceneri di parenti e affini del defunto o del concessionario e fino alla capacità fisica dello spazio interno al tumulo.

3. In tali ipotesi sono dovuti, di volta in volta, i relativi diritti cimiteriali mentre resta ferma la scadenza originaria del colombario.

4. E' prevista la possibilità di più scritte e l'esposizione di più fotografie fino ad un massimo di due.

5. In caso di rinuncia all'uso della celletta per trasferimento dei resti mortali in altro luogo, il tumulo rientra nella libera disponibilità del Comune. In tal caso al concessionario spetta il rimborso di 1/3 della tariffa vigente al momento della rinuncia per ogni anno intero di residua durata.

Art. 28 – Concessioni di aree per inumazioni o per cappelle gentilizie

1. La concessione di aree per inumazioni o per la realizzazione di cappelle gentilizie di tombe di famiglia può essere data:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

2. La concessione, finché in essere, è trasmessa agli eredi secondo le disposizioni del codice civile e le eventuali controversie sono risolte direttamente dagli interessati secondo le norme vigenti.

3. Il diritto all'uso di sepoltura è riservato, per le concessioni a persone fisiche, ai concessionari e ai loro parenti come identificati dal codice civile.

4. Il diritto d'uso di sepoltura per le concessioni a enti, associazioni, fondazioni è riservato alle persone facenti parte dell'ente, associazione o fondazione fino al completamento della capienza del sepolcro.

5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 29 – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno pari titolo sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data del decesso designando uno di essi quale rappresentante della concessione, il quale disporrà della tomba, in nome e per conto degli altri aventi diritto, e manterrà ogni rapporto con il Comune.

2. In difetto di designazione del referente, il Comune provvede d'ufficio scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a comunicare l'avvenuto decesso del concessionario e i nominativi dei subentranti alla concessione, il Comune non autorizzerà alcuna operazione cimiteriale, riservandosi, previa diffida, di provvedere alla dichiarazione di decadenza.

4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo ad assumere la qualità di concessionario, o non siano state lasciate disposizioni ad enti o istituzioni per curare la manutenzione delle sepolture fino alla naturale scadenza della concessione. In tale fattispecie la tomba non potrà essere utilizzata da alcuno.
5. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi trent'anni dall'ultima sepoltura, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.

Art. 30 – Consensi

1. Il titolare di tomba di famiglia, salvo espressa disposizione contraria del primo concessionario, può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria, la salma o i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione, alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo.
2. Se la sepoltura è indivisa tra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta incaricato.
3. La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2 comma dell'art. 93, D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta, anche di uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
4. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemeritenze è demandata al Sindaco.

Art. 31 – Costruzione tombe famiglia

1. La costruzione delle tombe di famiglia è effettuata dal concessionario nel rispetto della normativa vigente in materia di costruzioni cimiteriali e in materia di sicurezza anche per i rischi di interferenza.
2. Le tombe di famiglia sono realizzate in conformità al progetto approvato dal Comune.
3. Le tombe di famiglia non possono avere alcuna comunicazione diretta con l'esterno del cimitero.
4. Il concessionario di area per tombe di famiglia deve presentare al Comune il progetto dei manufatti entro tre mesi dalla data di concessione, il concessionario deve rispettare quanto riportato nelle condizioni che saranno allegate al permesso di costruire.
5. In particolare i lavori per la costruzione della tomba dovranno essere iniziati entro 30 giorni dalla data di notifica del permesso di costruire ed ultimati entro 1 anno dal loro inizio.
6. Al rilascio dell'autorizzazione a costruire il concessionario deve costituire un deposito cauzionale il cui importo sarà determinato dagli uffici comunali al momento del rilascio della concessione ad edificare, a garanzia della buona esecuzione dei lavori e al ripristino degli spazi adiacenti alla tomba di importo tale da coprire almeno i costi per l'eventuale demolizione del manufatto e ripristino dell'area.
7. Non devono essere danneggiati alberi, vialetti, siepi, aiuole, le altre tombe, le varie opere cimiteriali o i tappeti erbosi. I solchi provocati dal passaggio dei mezzi di trasporto dovranno essere immediatamente colmati ed eliminati. Nel caso vengano arrecati danni alla proprietà comunale o a tombe private, il concessionario, responsabile in solido con la ditta esecutrice, deve ripristinare i beni danneggiati e, in caso di inadempienza, provvede al ripristino l'Amministrazione Comunale addebitando le spese al concessionario e incamerando comunque il deposito cauzionale come sopra costituito.
8. Entro 15 giorni dalla fine dei lavori, il concessionario deve richiedere il nulla osta all'uso del sepolcro e lo svincolo del deposito cauzionale.
9. La verifica di conformità al progetto viene effettuata dall'Ufficio tecnico comunale che rilascia anche il nulla osta all'uso nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
10. Il nulla osta all'uso è presupposto per lo svincolo della cauzione,
11. Rimangono a carico del concessionario la responsabilità per i vizi dell'opera e gli oneri per interventi di riparazione e di ripristino.
12. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Comune.

Art. 32 - Ornamenti

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune.
2. E' vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

Art. 33 – Rotazione delle salme nelle tombe di famiglia

1. Le salme deposte in tombe di famiglia o nelle cappelle private da almeno 30 anni possono essere estumulate a richiesta del concessionario e suoi aventi causa per essere tumulate in ossario, se completamente mineralizzate.
2. In caso contrario, il trattamento di scheletrizzazione dovrà essere eseguito con le modalità indicate all'art. 39, comma 4, del presente Regolamento oppure, ad istanza degli aventi titolo, avviato a cremazione non soggiacendo, in tal caso, agli obblighi di una ulteriore fase di inumazione di durata quinquennale.

Art. 34 – Rinunce

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati.
2. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprasuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.
3. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti.

Art. 35 - Rinnovi

1. Le concessioni a scadenza del periodo possono essere, salvo gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rinnovate secondo le seguenti modalità:
 - a) loculi: per anni venti;
 - b) cellette ossario: per anni venti;
 - c) tombe di famiglia: per anni novantanove.
2. La domanda dev'essere presentata dal concessionario o suoi eredi.
3. Alla scadenza della concessione delle tombe di famiglia, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi. In tal caso, la sepoltura, la tomba o la cappella, cadranno nella libera disponibilità del Comune. Nel caso, invece, di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
4. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

CAPO V

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 36 – Esumazioni

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le prime sono disposte dall'ufficio preposto quando è trascorso almeno un decennio dal seppellimento e vengono regolate seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file per prime concesse.
3. Le seconde sono ammesse per disposizione dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o su richiesta motivata degli interessati per essere trasportate in altre sepolture o per la cremazione.

4. Il Comune provvede ad avvisare i parenti, se reperibili, in tempo utile per presenziare all'esumazione.
5. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il servizio prevenzione dell'ASL abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
6. Durante tutte le operazioni di esumazione, sia ordinaria che straordinaria, il cimitero verrà chiuso per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno, eccettuati i parenti dei defunti stessi che lo richiedano.
7. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri, sono esenti dai normali turni di esumazione. Il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non siano definitivamente sistemate negli ossari o sacrari militari o quando non vi provvedano i familiari in sepoltura privata.

Art. 37 – Svolgimento operazioni di esumazione

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco.
3. Nell'ipotesi di non completa scheletrizzazione il resto mortale può:
 - a) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione;
 - b) essere trasferito in altra fossa nel campo indecomposti. In tal caso, è consentito aggiungere i resti mortali e/o immediatamente intorno dei contenitori dei resti, con delle particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione, sempreché tali sostanze non siano tossiche o inquinanti.
4. Il periodo di renumazione è fissato per un periodo non inferiore a due anni qualora gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi/conservativi vengano trattati con sostanze biodegradanti; per un periodo non inferiore a cinque anni in caso contrario.
5. La fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava.

Art. 38 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Le prime sono quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.
3. Le seconde, eseguite prima della scadenza della concessione, sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari per trasferimento del feretro o dei resti mortali;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Il comune farà in modo di rintracciare i concessionari o i loro eredi per notificare ad essi il momento della estumulazione ordinaria e per raccogliere le loro volontà in merito alla destinazione dei resti mortali che, se mineralizzati, possono essere collocati direttamente in cella ossario o nell'ossario comune e se non riducibili possono essere cremati o inumati nel campo indecomposti.
5. Nel caso di inumazione nel campo indecomposti il resto mortale viene trattato nei modi seguenti:
 - a) nel caso l'estumulazione venga effettuata decorsi 20 anni dalla tumulazione, il resto mortale deve essere inumato per cinque anni dopo che siano state create nuove condizioni per la ripresa del processo di scheletrizzazione attraverso la sostituzione della cassa con un contenitore di materiale biodegradabile e con l'aggiunta di sostanze biodegradanti;
 - b) nel caso di estumulazione prima dei 20 anni, il cadavere deve essere inumato per un periodo di dieci anni (ordinaria inumazione).
6. L'estumulazione straordinaria è ammessa per disposizione dell'autorità giudiziaria o su motivata richiesta degli interessati.
7. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità.

8. La tomba rimasta vuota dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro.

Art. 39 – Campo indecomposti (comune)

1. Ogni fossa sarà contraddistinta da un cippo di marmo o croce di legno, portante un numero progressivo, fornito dal Comune.
2. In considerazione del ridotto periodo di inumazione, è tassativamente vietata l'installazione di lapidi di caratteristiche diverse rispetto a quanto stabilito nel precedente comma o di copritomba di vario genere. In caso di accertata violazione alla norma test'è enunciata si procederà, d'ufficio, alla rimozione dei manufatti.
3. Le fosse, non appena completato l'assetto e la costipazione del terreno, saranno seminate ad erba, senza cumuli. E' ammessa la copertura con ghiaino.

Art. 40 – Materiali e rifiuti cimiteriali

1. Gli elementi decorativi e i manufatti lapidei delle tombe, se non richiesti dai familiari, restano di proprietà del comune che può valersene per la valorizzazione dei cimiteri.
2. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
3. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o in altro luogo idoneo.
4. I rifiuti provenienti dalle esumazioni o estumulazioni sono raccolti, selezionati per il recupero oppure smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

CAPO VI CREMAZIONI

Art. 41 – Registro della cremazione

1. Il registro comunale per la cremazione è tenuto dall'ufficio dello stato civile nelle forme previste dalla legge regionale.
2. Nel registro viene annotata la modalità con cui il richiedente, residente nel Comune, ha manifestato la propria volontà alla cremazione espressa per iscritto e che potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.
3. Qualora il dichiarante intenda avvalersi della facoltà di consegnare al Comune il testamento olografo (art. 602 c.c.) l'ufficio preposto alla tenuta del registro lo conserverà in luogo protetto.
4. Nell'ipotesi prevista al comma precedente, insieme al testamento olografo il cittadino deve indicare come procedere alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 c.c. I costi per la pubblicazione non possono in alcun modo ricadere sul Comune.
5. In caso di decesso del dichiarante le persone da lui indicate quale esecutore testamentario o incaricate alla presentazione per la pubblicazione, siano decedute, irreperibili o comunque non si attivino in tal senso e non vi siano altre persone che possono provvedere in merito, l'atto non sarà portato ad esecuzione.
6. L'ufficio dello stato civile rilascia ricevuta dell'avvenuta iscrizione e, su richiesta, copia dell'atto depositato.

Art. 42 – Autorizzazione alla cremazione

1. La pratica della cremazione si uniforma a quanto stabilito dalla disciplina vigente e deve essere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile ove è avvenuto il decesso dietro presentazione dei seguenti documenti:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale

chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.

b) in mancanza di disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o del convivente oppure, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e , in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza mediante processo verbale. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

d) in caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione di nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

Art. 43 – Cremazione resti mortali e resti ossei

1. E' possibile procedere alla cremazione dei resti mortali, come disposto dall'art. 3 comma 4 lettera g) della legge n. 130 del 30.03.2001, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno vent'anni.

2. Per le ossa contenute in ossario comune il Comune può disporre per la cremazione.

Art. 44 – Destinazione delle ceneri

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione della salma sono raccolte in una urna cineraria ermeticamente chiusa e sigillata.

2. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo defunto e deve riportarne all'esterno il cognome e nome, data di nascita e di morte.

3. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri.

4. Le urne sigillate possono essere conservate, ai sensi del successivo art 46, in cimitero nelle celle ossario o riposte in tombe di famiglia o in loculi anche con la presenza del feretro di altri familiari o in celle ossario anche se già occupate con resti ossei di altri congiunti sino a capienza delle strutture elencate o, ancora, inumate in fossa contenente il feretro di un familiare secondo le relazioni di parentela di cui all'art. 433 C.C. o del convivente.

5. Le ceneri possono essere riposte nell'ossario comune, essere disperse nell'area cimiteriale nel luogo a ciò destinato o disperse nel territorio comunale, in aree private, o consegnate, a domanda, ai familiari o all'esecutore testamentario.

Art. 45 – Collocazione urne cinerarie in cimitero

1. La conservazione delle urne cinerarie in cimitero avviene mediante collocazione nelle cellette ossario.

2. A richiesta degli interessati, l'urna può essere collocata assieme ad un feretro in loculo, o in celletta ossario contenente resti mortali, salvo che si disponga per la collocazione in sepoltura privata. L'avvicinamento è consentito secondo le relazioni di parentela previste dall'art. 433 del Codice Civile.

3. E' ammesso l'interramento dell'urna anche nei campi comuni nei quali siano sepolti congiunti. In tal caso l'urna da interrare deve essere di materiale non biodegradabile.

4. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

Art. 46 – Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri, autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, è consentita nei limiti previsti dalle leggi ai sensi della Legge Regionale 28 aprile 2006 n. 4
2. La richiesta di autorizzazione deve contenere l'indicazione:
 - a) del richiedente, avente titolo in base a quanto previsto dalla legge;
 - b) del luogo, tra quelli consentiti, ove le ceneri saranno disperse;
 - c) della persona incaricata ad eseguire la dispersione, tenuto conto dell'eventuale volontà espressa dal defunto;
 - d) il consenso scritto dei proprietari dell'area, per le dispersioni in area privata.
3. La dispersione delle ceneri nel Comune di è consentita in aree pubbliche e private ad una distanza di oltre 200 metri da insediamenti abitativi o produttivi.
4. E' vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3 comma 1^ n. 8 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
5. E' vietata la dispersione al vento, nonché in edifici e luoghi chiusi e nei parchi pubblici.
6. All'interno dei cimiteri comunali le ceneri vanno disperse nell'ossario comune.
7. L'attività è eseguita dalla persona indicata nella richiesta o, in mancanza, da persona appositamente autorizzata del Comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
8. L'urna cineraria, dopo la dispersione, deve essere consegnata all'incaricato del cimitero al fine di procedere al suo smaltimento.

Art. 47 – Affidamento dell'urna cineraria ai familiari

1. L'urna cineraria può essere affidata ai familiari, qualora vi sia espressa volontà del defunto o del coniuge o del convivente oppure, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
2. L'ufficiale di stato civile deve annotare su apposito registro le generalità dell'affidatario, le generalità del defunto, il luogo di conservazione ed eventuali variazioni intervenute nel corso del tempo.
3. L'affidamento viene concesso su autorizzazione dell'ufficiale di stato civile del:
 - a) Comune in cui è avvenuto il decesso;
 - b) Comune che ha autorizzato la cremazione postuma o di resti mortali o ossei;
 - c) Comune ove sono già tumulate le ceneri di cui si chiede l'affidamento.
4. Nel caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata in cimitero con oneri a carico dei familiari.
5. E' vietato l'affidamento congiunto dell'urna a più familiari anche dello stesso grado, nonché l'affidamento temporaneo e l'affidamento di quota parte delle ceneri.
6. Nel caso di più familiari di pari grado, l'affidamento viene autorizzato ad uno solo di essi.
7. La richiesta di affidamento deve essere presentata da un solo istante all'ufficiale di stato civile e deve essere corredata dall'assenso scritto della maggioranza dei familiari di pari grado espresso tramite dichiarazione rilasciata con le modalità del DPR 445/2000.
8. L'affidamento delle ceneri non costituisce in nessun caso implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata o alla dispersione delle ceneri.
9. L'urna cineraria affidata al familiare deve essere custodita presso la propria abitazione, sotto la responsabilità dello stesso, in un luogo confinato e stabile (teca, nicchia o vano) protetta da possibili asportazioni, profanazioni, aperture o rotture accidentali e non deve essere abbandonata.
10. L'affidatario ha l'obbligo di comunicare all'ufficiale di stato civile ogni variazione di residenza sia all'interno del territorio comunale sia all'esterno.
11. Nel caso in cui lo stesso intenda recedere dall'affidamento dell'urna, per mutate sue condizioni personali e familiari, dovrà provvedere alla tumulazione in cimitero o conferire le ceneri al cinerario comune.
12. Non sono ammessi spostamenti temporanei dell'urna in sedi diverse da quella dichiarata dall'affidatario.
13. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi per verificare che la custodia avvenga nel rispetto delle norme.

14. In caso di decesso dell'affidatario l'erede che si prende in carico l'urna precedentemente affidata deve comunicarlo tempestivamente all'ufficiale di stato civile del Comune di residenza del primo affidatario, corredando la comunicazione con le dichiarazioni di assenso all'affidamento della maggioranza degli eredi.

15. Diversamente l'erede può provvedere alla sua tumulazione in cimitero.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 48 – Spazi di sepoltura

1. Il cimitero di Oriolo Romano comprende:

- a) campi di inumazione;
- b) loculi individuali;
- c) sepolcri privati;
- d) cellette ossario;
- e) cappella;
- f) servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali;
- g) ossario comune.

Art. 49 – Diritto di sepoltura

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, si può essere autorizzare e concedere, compatibilmente con le disponibilità, sepoltura a pagamento anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 50 – Obblighi per il personale addetto ai cimiteri

1. La gestione cimiteriale viene effettuata sia con personale proprio e sia avvalendosi di soggetti esterni individuati nei modi previsti dalla legge.

2. Addetti ai cimiteri sono gli operai comunali; essi:

- a) ritirano l'apposita autorizzazione rilasciata all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- b) assistono alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigilano sui servizi di seppellimento, esumazione, estumulazione e le cremazioni in genere;
- c) eseguono le tumulazioni;
- d) vigilano perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
- e) eseguono i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile;
- f) impediscono che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura.

Art. 51 – Divieti per il personale

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché, a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Il personale dei cimiteri è altresì tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;

- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Le suddette prescrizioni si intendono applicabili, in quanto compatibili, ai dipendenti di imprese o cooperative sociali o volontari che svolgono lavori o attività all'interno dei cimiteri cittadini, commissionati dall'Amministrazione comunale.

Art. 52- Vigilanza

1. Le attività cimiteriali competono:

- a) all'Ufficio Tecnico per quanto riguarda gli edifici, viali, sentieri, spazi, opere edilizie, manutenzioni, ecc.
- b) all'Ufficio Affari Generali – Servizi Demografici per la tenuta dei registri, le autorizzazioni e per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento salvo quelle riservate ai Responsabili di altri uffici o ad altri organi comunali;
- c) all'Ufficio Servizi Cimiteriali per le attività contrattuali, per l'organizzazione e la sovrintendenza delle attività cimiteriali e l'emanazione di atti riguardanti il presente regolamento nonché di eventuali altri atti non previsti in esso, salvo che non si tratti di provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale.

Art. 53 – Ricevimento delle salme

- 1. Nessun cadavere, parti di esso, resti mortali o ceneri, può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato dall'ufficiale dello stato civile e delle autorizzazioni necessarie per il trasporto.
- 2. Tali atti saranno ritirati dal personale del cimitero alla consegna d'ogni singola salma, per essere poi consegnati al Comune.

Art. 54 - Orari

- 1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco.

Art. 55 - Divieti

- 1. I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' ammesso l'accesso su ausili di trasporto per motivi di salute e di età.
- 2. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio fatta eccezione per le ammissioni di legge. Sarà pure proibito l'ingresso ai minori di anni 10 se non accompagnati da adulti.
- 3. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta per portarsi verso la tomba dei propri familiari.
- 4. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata così come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.
- 5. E' proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc. com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dal Comune.
- 6. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.
- 7. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. E, se del caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.
- 8. E' fatto divieto alle imprese di onoranze funebri, sia all'ingresso che nell'interno degli edifici comunali o dei cimiteri, di fare offerte e contrattazioni attinenti ai servizi funebri.

Art. 56 – Obblighi del Comune

1. In tutti i cimiteri, nelle aree di servizio comune, avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
2. Il Comune farà rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 57 – Materiali ornamentali

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del Comune di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.
3. Sui monumenti funebri, di qualunque tipo, è assolutamente vietato apporre scritte pubblicitarie di qualsiasi genere ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera.
4. Nei campi comuni di inumazione nei primi sei mesi è consentita la collocazione di contorni di fossa, aperti nella parte superiore, costruiti con materiale resistente agli agenti atmosferici ed aventi le dimensioni prescritte per le lapidi. E' vietata la posa in opera delle lastre sepolcrali ed altri ornamenti fino a che non siano trascorsi sei mesi e comunque non si sia assestato il terreno.
5. Decorso detto periodo è consentito, previa richiesta di autorizzazione all'ufficio comunale competente, porre in opera sulle fosse nel campo comune lapidi, croci, monumenti, ecc., nel rispetto dell'art. 18 del presente regolamento e del decoro dei luoghi.
6. Per quanto concerne i loculi, al fine di garantire l'omogeneità, la lastra sarà fornita dal Comune ed il costo è compensato all'interno del prezzo di concessione. Nel caso il privato alteri, sostituisca o danneggi la lapide, il Comune provvederà d'ufficio alla sua rimozione o ripristino con spese a carico del privato.

Art. 58 - Sanzioni

1. Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro a norma degli artt. 106 e seguenti del T.U. 383/1934 e successive modifiche e integrazioni e della Legge 689/1981.
2. Per le infrazioni commesse dalle ditte o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste al precedente comma, il Comune potrà sospendere la ditta dall'esercizio delle sue attività all'interno dei cimiteri comunali per un periodo di tempo valutabile dai 10 giorni ad un anno.

Art. 59 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme in vigore a livello regionale e nazionale

Art. 60 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione a sensi di legge. Pertanto il presente Regolamento sostituisce ed integra il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore.